

### **Omissione dei nuovi avvertimenti d.c. (dopo Cartabia) nell'atto introduttivo di rito semplificato ex art. 281undecies c.p.c.: è nullità nel caso di contumacia del convenuto.**

*E' configurabile la nullità dell'atto introduttivo anche nel caso in cui, nella contumacia del convenuto, siano stati omessi gli ulteriori avvertimenti (inerenti all'obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato) inseriti, nel n. 7 dell'art. 163 c.p.c., dal d.lgs. n. 149/22, atteso che il co. 1 dell'art. 164 c.p.c., non modificato dalla riforma Cartabia, richiama unitariamente e complessivamente "l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163", che ora risulta composto da tre distinti avvertimenti.*

#### **Tribunale di Salerno, sezione prima, provvedimento del 17.01.2024**

...omissis....

lette le note depositate dalle parti, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 12/01/24;

letto il ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/02 e 15 d.lgs. n. 150/11, depositato, in data 07/03/23, dalla alfa;

considerato che il giudizio in esame è disciplinato dagli artt. 281decies e ss c.p.c., come previsto dal predetto art. 15 d.lgs. n. 150/2011;

rilevato che i resistenti tizio e caio non si sono costituiti;

rilevato, altresì, che **il ricorso introduttivo contiene solo una parte dell'avvertimento di cui al n. 7 del co. 3 dell'art. 163 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/22 e richiamato dal co. 1 dell'art. 281undecies c.p.c., mancando, in particolare, il riferimento all'obbligatorietà della difesa tecnica in tutti i giudizi dinanzi al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali, nonché alla facoltà della parte di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ne sussistano i presupposti;**

ritenuto che al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281decies e ss c.p.c. sia applicabile la disciplina di La Nuova Procedura Civile cui all'art. 164 c.p.c. relativa alla nullità della citazione, come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rito sommario di cognizione ex artt. 702bis-702quater c.p.c. (cfr. Cass. n. 5517/17, secondo cui "Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all'"editio actionis" che alla "vocatio in ius", è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell'atto introduttivo nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con

l'assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione”);

**ritenuto che la nullità dell'atto introduttivo sia configurabile anche nel caso in cui, nella contumacia del convenuto, siano stati omessi gli ulteriori avvertimenti (inerenti La Nuova Procedura Civile all'obbligatorietà della difesa tecnica ed alla facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato) inseriti, nel n. 7 dell'art. 163 c.p.c., dal d.lgs. n. 149/22, atteso che il co. 1 dell'art. 164 c.p.c., non modificato dalla riforma Cartabia, richiama unitariamente e complessivamente “l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163”, che ora risulta composto da tre distinti avvertimenti;**

pqm

rilevata la nullità del ricorso introduttivo, letto l'art. 164 c.p.c., dispone la rinnovazione del ricorso nei confronti dei resistenti tizio e caio, nelle forme e nei termini di legge, e rinvia all'udienza dell'11/09/24 h 10,00.

Si comunichi.

Salerno, lì 17 gennaio 2024

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola